

CONTRATTO DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

TRA

La ConfeserFidi Soc. Cons. a.r.l., con sede a Scicli (RG), Via dei Lillà n.22, rappresentata da _____, (di seguito Confidi)

E

Il Sig. _____ nato a _____ (____) il _____

codice fiscale _____ e residente a _____ (____)

in via _____

nella qualità di Titolare / Legale Rappresentante dell'impresa / società _____

con sede a _____ (____) in Via _____

Partita IVA _____ iscritta alla CCIAA di _____ N° _____

esercente l'attività di _____ settore _____ Cod. ATECO _____

mail PEC _____ (di seguito Cliente)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONDIZIONI ECONOMICHE E DOCUMENTO DI SINTESI N.0

ConfeserFidi rilascia al Cliente la garanzia mutualistica condizionata alla concessione di affidamenti bancari di EURO _____

da parte della Banca nelle seguenti forme tecniche:

- Prestito chirografario € _____ rimborsabile in n. _____ rate di tipo _____, con garanzia del _____ %

- Mutuo ipotecario € _____ rimborsabile in n. _____ rate di tipo _____, con garanzia del _____ %

- Apertura di credito in c/c € _____, con garanzia del _____ %

- Altro (specificare) _____ € _____, con garanzia del _____ %

QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

Capitale Sociale (rimborsabile a termini statutari): € _____ /00 pari a quote _____;

COSTI DELLA GARANZIA

Diritti di segreteria e Analisi Pratica: € _____;

Commissione di collocamento: € _____;

Commissione di produzione: € _____;

Commissione di riassicurazione: € _____.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 1 - Condizioni economiche di concessione della Garanzia Collettiva Fidi

1. Le parti concordano che il Documento di Sintesi costituisce il frontespizio del contratto e ne è parte integrante.
2. Le quote di capitale sociale sono le uniche somme versate dal Cliente restituibili nei casi indicati nello statuto, secondo le modalità ivi previste.
3. Il versamento di tutte le somme rientranti tra i costi della garanzia è a titolo definitivo e avverrà all'atto dell'erogazione del finanziamento. Nei casi in cui il cliente rinuncia al perfezionamento dell'operazione finanziaria a seguito di delibera positiva del Confidi il cliente sarà comunque tenuto a versare le somme relative alla commissione di "diritti di segreteria e analisi pratica".
4. Nel caso di richieste di Garanzia Collettiva Fidi su finanziamenti erogati da Simest e I.R.F.I.S., il pagamento di tutte le somme dovrà avvenire dopo l'istruttoria di fido, previa disponibilità del confidi al rilascio della garanzia.
5. Per i Finanziamenti "a scadenza", i costi della garanzia sono calcolati per l'intero periodo.
6. Per gli affidamenti "a revoca", è prevista la revisione annuale al fine di verificare se siano intervenute variazioni della situazione patrimoniale/reddituale/economica del cliente. La revisione può comportare la conferma o meno della garanzia concessa ovvero la variazione o meno dei costi globali originariamente applicati alla garanzia concessa. In tal caso, il Cliente prende atto ed accetta che Confeserfidi può variare i costi della garanzia nel rispetto della disciplina sulle variazioni contrattuali. In tale eventualità, il Cliente può recedere dal contratto, senza spese di chiusura e penalità, entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dal Soggetto Finanziatore.
7. Qualora la garanzia mutualistica rilasciata da ConfeserFidi sia assistita da garanzie reali o titoli cambiari, i costi di costituzione della garanzia o dei titoli sono a carico del cliente o dell'eventuale terzo garante.

Art. 2 - Altre condizione di concessione della garanzia

1. L'efficacia del presente Contratto di Garanzia Collettiva Fidi è subordinata all'effettiva erogazione del finanziamento richiesto. Confeserfidi non è responsabile dell'effettiva erogazione dei finanziamenti richiesti sotto qualsiasi forma, né dei tempi di messa a disposizione delle somme erogate da Banche o Intermediari Finanziari convenzionati.
 2. Qualora la garanzia concessa da Confeserfidi sia assistita dalla riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge 662/1996, del FEI, di SGFA o di altri fondi pubblici, potrebbero essere previsti dei versamenti aggiuntivi a carico del Cliente per la presentazione della richiesta a tali Enti, così come previsto dalle rispettive normative.
 3. Nei casi in cui la garanzia mutualistica sia assistita dalla riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge 662/1996, il Cliente, qualora non si perfezioni l'operazione finanziaria successivamente alla delibera di ammissione da parte del Fondo, sarà tenuto a versare una commissione di importo pari a euro 300,00 (trecento) per
- M CG Ed.04 Rev. 02 del 26/09/2022

ciascuna forma tecnica non perfezionata;

4. Il Cliente autorizza irrevocabilmente il Confidi e/o gli altri Enti che dovessero intervenire in qualità di contro garanti e/o cogaranti a richiedere e ottenere dalla Banca i dati in suo possesso, ivi incluse le informazioni relative alle eventuali attività di recupero, nonché copia della documentazione relativa ai finanziamenti garantiti.

5. In virtù della garanzia mutualistica concessa, vengono rilasciate a Confeserfidi le seguenti garanzie:

_____	C.F. _____	Tipo di garanzia _____
_____	C.F. _____	Tipo di garanzia _____
_____	C.F. _____	Tipo di garanzia _____

Art. 3 - Diritto di recesso

1. Successivamente al perfezionamento dell'operazione finanziaria, il Cliente ha diritto di recedere dal presente contratto di garanzia, senza spese di chiusura, in qualsiasi momento, previa liberatoria del Confidi stesso, rilasciata dall'Intermediario finanziatore garantito. In caso di recesso non è previsto alcun rimborso delle somme versate dal Cliente al Confidi, se non quelle restituibili a termini statutari.

2. L'anticipata estinzione del finanziamento/affidamento garantito non comporta il diritto di ripetizione delle somme versate, se non quelle restituibili a termini statutari. Inoltre, il Cliente rimane obbligato al versamento per intero di tutte le somme, anche nel caso di rinnovo dei finanziamenti/affidamenti in essere.

Art. 4 - Termini e modalità di rimborso

1. In virtù della garanzia concessa, ConfeserFidi assume l'obbligo di pagare alla Banca l'importo dalla stessa indicato, come dovute dal Cliente affidato ed insolvente, entro limiti di tempo e di importo concordati con la Banca. Il pagamento da parte di ConfeserFidi a favore della Banca sarà eseguito anche in più soluzioni, senza obbligo per ConfeserFidi di dare avviso al Cliente o denuncia del pagamento medesimo, formalità da cui ConfeserFidi viene espressamente esonerato.

2. In caso di insolvenza del Cliente e di pagamento di ConfeserFidi alla Banca della parte del finanziamento garantito, il Cliente inadempiente e i suoi garanti sono tenuti a restituire a Confeserfidi quanto da questi corrisposto alla Banca, oltre alle maggiori spese sostenute per consentire il recupero del credito, agli interessi di mora (calcolati al tasso pattuito nel contratto di finanziamento stipulato tra il Cliente e l'Istituto Bancario) e agli altri accessori. In caso di mancata restituzione totale o parziale da parte del Cliente, il Confidi tratterà le somme rimborsabili in termini statutari fino al soddisfacimento di tutti i propri diritti.

Art. 5 - Contributi regionali in conto interessi

1. ConfeserFidi non è responsabile dell'effettiva erogazione, dei tempi e dei modi di messa a disposizione delle somme erogate a titolo di contributo in conto interesse dall'ente Regione ai sensi degli articoli di legge, delle relative disposizioni attuative, avvisi e bandi.

2. La richiesta delle somme, ove spettanti, deve essere effettuata dal Cliente, per il tramite del Confidi, allegando la prescritta documentazione e versando un contributo di gestione.

3. I contributi in conto interessi saranno erogati sulla base e nei limiti dei fondi stanziati ed assegnati alla disponibilità del Confidi.

Art. 6 - Notifiche e comunicazioni

1. Il Cliente riconosce al Confidi il diritto di richiedergli, notizie e documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale, economica, finanziaria e si assume l'obbligo di fornirgli tutte le informazioni/documenti che gli vengano richiesti.

2. Il Cliente ha diritto di ricevere comunicazione sull'andamento del rapporto, mediante l'invio da parte del Confidi di un rendiconto annuale all'indirizzo mail PEC indicato dal Cliente in intestazione.

3. A tutti gli effetti del presente contratto, ed anche per le notifiche di qualsiasi titolo od atto, nonché di ogni diffida o avviso, anche non giudiziale, le parti eleggono domicilio agli indirizzi sotto indicati:

a) il Confidi presso la propria Sede Legale di Scicli Via dei Lilla, 22 (RG)

b) il Cliente all'indirizzo della sua Sede Legale indicato in intestazione o fatto conoscere per iscritto con apposita comunicazione ovvero, in alternativa, all'indirizzo di mail PEC indicato in intestazione.

Art. 7 - Reclami

1. Il Cliente può presentare un reclamo scritto al Confidi, tramite lettera raccomandata A/R (Ufficio reclami, Via dei Lillà, 22- 97018 Scicli RG), ovvero tramite posta elettronica (reclami@confeserfid.it) o posta elettronica certificata (confeserfidi@legalmail.it).

2. Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

3. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi a Confeserfidi che mette a disposizione dei Clienti, presso la propria sede e sul sito internet www.confeserfidi.it, sezione reclami, la Guida pratica sull'ABF.

Art. 8 - Rapporti sociali

1. Possono essere associati al Confidi tutti i Clienti che presentano i requisiti presenti nello statuto sociale. L'iscrizione al Confidi è subordinata alla sottoscrizione ed al versamento delle quote sociali.

2. Il rapporto tra ConfeserFidi ed il Socio è disciplinato dalle norme dello Statuto di cui il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente. Lo statuto è visionabile presso le sedi del Confidi e liberamente scaricabile dal sito www.confeserfidi.it.

Art. 9 - Foro competente

1. Qualunque controversia dovesse insorgere, in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, viene riconosciuto come unico ed esclusivo ed inderogabile competente il Foro di Ragusa.

Luogo e Data _____

Confeserfidi Soc. Cons. a r.l.

Firma Cliente (Firma leggibile)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, il Cliente dichiara, all'esito di ulteriore attenta lettura, di accettare espressamente e senza riserve nonché di approvare specificamente le clausole del presente Contratto di cui: art. 1 (condizioni economiche di concessione della garanzia collettiva fidi); art. 2 (Altre condizioni di concessione della garanzia), art. 3 (Diritto di recesso), art. 4 (termini e modalità di rimborso), art. 5 (Contributi regionali in conto interessi), art. 9 (Foro competente).

Firma Cliente (Firma leggibile)

Il Cliente dichiara, altresì, di aver ricevuto una copia del presente contratto.

Firma Cliente (Firma leggibile)